

Contratto di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D. lgs. 165/2001)

Oggetto: definizione e implementazione di protocolli sperimentali di produzione embrionale in vivo, in vitro e in crioconservazione nelle popolazioni di pecora Quadricorna e Capra Fulva (del Lazio) nell'ambito del progetto di studio, ricerca e sperimentazione sulle risorse genetiche animali di interesse zootecnico ad alto rischio di erosione genetica, tutelate nella Regione Lazio e prive di Libro genealogico – PSR Lazio 2014.2020 Operazione 10.2.1. **CIG:** Z643158540 **CUP:** F85B18003830009

T R A

Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Direttore Generale dott. Agr. Fabio Genchi, domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38, 000162 Roma – P.IVA 04838391003,

E

Il prof. Pasqualino Loi, nato a (omissis) avente C.F. (omissis), della Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Teramo (S.S.D. VET/02), di seguito indicato come "Collaboratore" o "Incaricato"

PREMESSO

- Che ARSIAL intende affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista particolarmente esperto in realizzazione e implementazione di protocolli sperimentali di produzione embrionale in vivo, in vitro e in crioconservazione nelle popolazioni di pecora Quadricorna e Capra Fulva (del Lazio) nell'ambito del progetto di studio, ricerca e sperimentazione sulle risorse genetiche animali di interesse zootecnico ad alto rischio di erosione genetica, tutelate nella Regione Lazio e prive di Libro genealogico;
- che ARSIAL, ha formalizzato con la "determina . . . n° . . ." la volontà di provvedere all'affidamento del predetto incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che, a seguito del procedimento svolto, il/prof. Pasqualino Loi possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze di ARSIAL;
- acquisito il nulla osta dell'Università (Prot. Arsiar n. 0023080 del 21/09/2021) dell'Università degli studi di Teramo allegato, concesso in considerazione del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; dell'art. 53

- del D. Lgs. n. 165/2001, a seguito della richiesta di autorizzazione a svolgere la suddetta consulenza
- collaborazione;
- non sussistono cause di incompatibilità/conflitto di interesse ostative alla stipula del contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il prof. Pasqualino Loi si impegna, a realizzare e implementare protocolli sperimentali di produzione embrionale in vivo, in vitro e in crioconservazione nelle popolazioni di pecora Quadricorna e Capra Fulva (del Lazio) nell'ambito del progetto di studio, ricerca e sperimentazione sulle risorse genetiche animali di interesse zootecnico ad alto rischio di erosione genetica tutelate nella Regione Lazio e prive di Libro genealogico – PSR Lazio 2014 - 2020 Operazione 10.2.1 – CUP CUP F85B18003830009.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il prof. Paqualino Loi si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite da ARSIAL;

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno dalla data della stipula e terminerà il giorno 31 maggio 2022, con la consegna di protocolli sperimentali di produzione embrionale in vivo, in vitro e in crioconservazione nelle popolazioni di pecora Quadricorna e Capra Fulva (del Lazio) e con relazione di accompagnamento.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'espletamento della collaborazione oggetto del presente contratto Arisial pagherà al prof. Lino la somma di € 5.000,00 (euro cinquemila,00#.), al lordo delle ritenute di legge.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro di cui all'art. 50 comma 1 lettera c-bis) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF ARSIAL effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La somma sarà accreditato sul c/c n., ABI, CAB, intestato a presso la Banca Agenzia n. Via/piazza

ART. 6 – RECESSO

ARSIAL si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio ad ARSIAL. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di ARSIAL. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta di ARSIAL ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di ARSIAL.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

ARSIAL è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di ROMA

Roma, lì

Letto, confermato, sottoscritto

Per ARSIAL
(Il direttore generale)

IL COLLABORATORE
(Prof. Pasqualino LOI)

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 6 - (Recesso)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 8 - (Responsabilità)

Art. 12 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE
(Prof. Pasqualino LOI)